

ASSICURAZIONE A GARANZIA DEL MUTUO
A PREMIO UNICO

MUTUO SEMPLICE DEDICATO

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie
- d. Glossario vita
- e. Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015

MUTUO SEMPLICE DEDICATO

NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già Isvap), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdia.it – indirizzo PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A.: Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 346,3%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 77,99 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 60,95 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata delle garanzie dipende dalla **durata del mutuo alla data di decorrenza indicata nel modulo di adesione** con un massimo di 30 anni.

La durata minima delle garanzie è pari a 24 mesi.

L'Assicurato deve avere una età all'ingresso compresa tra 18 e 65 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 70 anni non compiuti. Il contratto, prevede la garanzia **A) prestazione in caso di decesso** oltre la garanzia **B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia**.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da **HDI Assicurazioni S.p.A.**, di seguito denominata per brevità Società. Il contratto è predisposto per i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella con i quali i clienti stessi stipulano un mutuo. Il contratto è necessario per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.

L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre il Contraente è la Banca erogante il mutuo stesso.

* C.F. e P.IVA 04349061004

Nota informativa

Avvertenza: Sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio.

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario contenute nello stesso e nel modulo di adesione.

4. Premi

L'importo del premio dipende dalla durata, dall'età, dal capitale richiesto con il mutuo indicato nel modulo di adesione e non è differenziato in base al fattore sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Il premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente tramite bonifico.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del mutuo .

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 47% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'Intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione	
Valore in percentuale	Importo medio*
89,36%	€ 307,96

* Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese amministrative per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 50 Euro, dall'importo rimborsato. All'Intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata totale, Società restituisce all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata totale del mutuo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata parziale, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale e Società restituisce all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente il maggior premio pagato per il periodo per il quale la garanzia sarà operante in misura ridotta. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata

parziale del mutuo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Non previsti.

C. INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

Art. 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio

Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi per riscatto

Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi erogazione rendita

Non previsti

7. Sconti

Non previsti.

8. Regime fiscale

Art.8.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Art.8.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e per la decorrenza del contratto.

10. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi

Non prevista.

11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

13. Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi

della propria posizione assicurata.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

- posta elettronica certificata all'indirizzo:

sinistriramivita@pec.hdia.it

- fax al n.: **0642103900-3836**

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il mutuo

Entro 30 giorni dal recesso - al fine del mantenimento del mutuo concesso - l'Assicurato deve presentare alla Succursale della sua Banca una polizza alternativa, autonomamente reperita, che rispetti contenuti minimi indicati dalla Banca stessa.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvede a rimborsare il premio, al netto dell'imposta delle spese amministrative per il rimborso pari a 50 Euro e della quota relativa al rischio corso.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione in caso di anticipata estinzione del mutuo.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del mutuo.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.3 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art. 2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il

MUTUO SEMPLICE DEDICATO

ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.

- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI -

Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@pec.hdia.it

Oppure, se il reclamo riguardi il comportamento dell'Intermediario, può essere inoltrato all'Intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it

18. Informativa in corso di contratto

Società invierà all'Assicurato, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione avente ad oggetto informazioni sull'ammontare del capitale assicurato e sul nominativo del Beneficiario.

19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata

Nota informativa

e copia di un documento attestante l'avvenuta variazione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
GESTIONE CREDIT PROTECTION**

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA
- posta elettronica certificata all'indirizzo
sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n.: **0642103900-3836**

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il mutuo

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, la Società applica le norme riportate al precedente art. 1.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

20. Conflitto di interessi


Nell'ambito del presente contratto non si rilevano situazioni in conflitto di interessi con effetti pregiudizievoli per i Contraenti. In ogni caso, qualora il conflitto di interessi dovesse verificarsi, HDI Assicurazioni S.p.A., opererà in modo da non recare pregiudizi ai Contraenti e da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

21. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

**HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(dott. Massimo Pabis Ticci)**



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

MUTUO SEMPLICE DEDICATO

NOTA INFORMATIVA GARANZIA DANNI

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdia.it – indirizzo PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A.: Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 ammonta a 239,24 milioni di Euro (di cui 124,49 milioni di Euro vita e 114,75 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 143,24 milioni di Euro (di cui 78,49 milioni di Euro vita e 64,75 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 308,75 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 538,72 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 229,97 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 174,5%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 138,94 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 481,18 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 342,24 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 346,3%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 77,99 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 60,95 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto pertanto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto, oltre all'assicurazione in caso di morte (**garanzia A**) prevede la garanzia danni (**garanzia B**): **assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia, tutte offerte da HDI Assicurazioni S.p.A.** Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da **HDI Assicurazioni S.p.A.**, di seguito denominata per brevità Società. Il contratto è predisposto per i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella con i quali i clienti stessi stipulano un mutuo. Il contratto è necessario per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.

L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre la Banca erogante il mutuo è il Contraente.

* C.F. e P.IVA 04349061004

Nota informativa

Avvertenza: per la garanzia B sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio: art. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5.

A titolo esemplificativo, qualora l'Assicurando subisca un infortunio o una malattia che comporti un grado di invalidità totale e permanente riconosciuta di grado inferiore al 60% della totale, l'evento non darà luogo al pagamento di alcun indennizzo da parte di Società.

Avvertenza: è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza

Avvertenza: non è previsto un periodo di carenza.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze.

Avvertenza: L'Assicurato deve rispondere in maniera veritiera e corretta alle domande previste dal questionario sanitario.

6. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e copia di un documento attestante l'avvenuta variazione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
GESTIONE CREDIT PROTECTION**

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA
- posta elettronica certificata all'indirizzo:
sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n.: **0642103900-3836**

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il mutuo

Qualora il cambiamento di professione o attività
MUTUO SEMPLICE DEDICATO

comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, la Società applica le norme riportate al precedente art. 1.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

7. Premi

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. L'importo del premio dipende dalla durata, dall'età, dal capitale richiesto con il mutuo indicato nel modulo di adesione e non è differenziato in base al fattore sesso. Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del mutuo.

Avvertenza: non sono previsti sconti.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 37% del premio unico versato per le garanzie danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'Intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione	
Valore in percentuale	Importo medio*
86,49%	€ 196,86

* Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese amministrative per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e la Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 50 Euro, dall'importo rimborsato. All'Intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata totale, Società restituisce all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata totale del mutuo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Nota informativa

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata parziale, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale e Società restituisce all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente il maggior premio pagato per il periodo per il quale la garanzia sarà operante in misura ridotta. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata parziale del mutuo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo Beneficiario designato.

Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

9. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

10. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza.

Entro 30 giorni dal recesso - al fine del mantenimento del mutuo concesso - l'Assicurato deve presentare alla Succursale della sua Banca una polizza alternativa, autonomamente reperita, che rispetti contenuti minimi indicati dalla Banca stessa.

Si rinvia all'art. 1.12 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso. *Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalla garanzia danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.*

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art. 2952 del Codice Civile.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

13. Misure e modalità di eventuali sconti

Non previsti.

14. Regime fiscale

14.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

14.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso.

Per la garanzia B il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui accade l'infortunio o viene diagnosticata la malattia

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui la Società richieda documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. La Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

Si rinvia agli artt. 2.3, 3.4, delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.

- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI -

Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Oppure, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Intermediario, può essere inoltrato all'Intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della

documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili www.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito https://ec.europa.eu/commission/index_it.

17. Arbitrato

Non previsto.


18. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito internet www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate da Società previa richiesta alla Succursale presso la quale ha stipulato il contratto assicurativo.

* * *

"HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa"

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(dott. Massimo Pabis Ticci)



GLOSSARIO DANNI

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto il modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di mutuo, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. Nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione.

Franchigia assoluta: periodo di tempo per il quale all'Assicurato non è riconosciuta alcuna prestazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Invalità totale e permanente: la perdita totale definitiva, a seguito di infortunio o malattia, della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e che gestisce il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.



PAGINA BIANCA

MUTUO SEMPLICE DEDICATO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

Art. 1.1. Definizione del contratto

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella con i quali gli Istituti stipulano un mutuo. La polizza è necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Le garanzie assicurative sono offerte da HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società).

L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre la Banca erogante è il Contraente.

Art. 1.2. Garanzie

Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti e costituiscono un unico pacchetto.

A **Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo:** In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale al momento dell'evento.

B **Invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia :** Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia.

La determinazione degli indennizzi dovuti avviene esclusivamente sulla base dell'originario piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Art. 1.3. Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.

Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

a) **quando esiste dolo o colpa grave,**
√ di dichiarare al Contraente e all'Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
√ in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;

b) **quando non esiste dolo o colpa grave,**
√ di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato e al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui hanno conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
√ in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultime abbiano dichiarato di recedere dal contratto.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Qualora Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà il premio, delle spese amministrative per il rimborso pari a 50 Euro, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di erogazione del mutuo ed il giorno in cui Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti. Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del mutuo.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta

dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del mutuo.

Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data stipula dell'atto di mutuo, l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione a Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Art. 1.4. Cointestazione del Contratto di Mutuo

In caso di cointestazione del contratto di mutuo, il numero massimo di cointestatari assicurabili è pari a due ed ognuno aderisce con un modulo di adesione distinto: la decorrenza e la scadenza delle garanzie devono coincidere.

Sono previste le seguenti opzioni:

1. può essere assicurato un solo cointestatario ed il capitale assicurato iniziale è pari all'importo del mutuo erogato alla data di decorrenza;
2. possono essere assicurati tutti i cointestatari ed il capitale assicurato iniziale è pari all'importo del mutuo erogato alla data di decorrenza ripartito in quote uguali.

Restano invariati tutti i limiti assuntivi riportati al successivo art. 1.7 e quelli delle singole garanzie.

Art. 1.5. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva, necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte, si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione e a condizione che:

- ✓ il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- ✓ la Società abbia dato preventiva accettazione del rischio al Contraente in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione della documentazione medica (ai sensi dell'articolo 1.7).

Qualora il mutuo sia successivo alla data di decorrenza indicata sul modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo.

La durata delle garanzie dipende dalla **durata del mutuo alla data di decorrenza** indicata nel modulo di adesione con un **massimo di 30 anni**.

La durata minima delle garanzie è pari a 24 mesi.

Art. 1.6. Risoluzione delle garanzie

In caso di morte e di invalidità totale e permanente con conseguente corresponsione della

prestazione/indennizzo da parte di Società, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito dalla Compagnia.

Art. 1.7. Limiti assuntivi

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti del Contraente con i quali lo stesso stipula un mutuo, caratterizzato da un piano di ammortamento francese. La polizza è necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.

L'Assicurato deve avere una età all'ingresso compresa tra 18 e 65 anni non compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 70 anni non compiuti. Nel caso in cui l'età a scadenza sia superiore a quella massima prevista, l'adesione alla presente polizza collettiva non è possibile.

Il capitale assicurato iniziale è pari all'importo erogato, derivante dal rapporto di mutuo, alla data di decorrenza indicata nel modulo di adesione. In caso di premio finanziato il capitale assicurato iniziale, indicato nel modulo di adesione, è pari al capitale richiesto maggiorato dell'eventuale premio finanziato.

La durata massima del mutuo non può essere superiore a 30 anni.

L'assunzione del rischio da parte di Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, attraverso il questionario sanitario o la visita medica e gli accertamenti sanitari, come indicato nella tabella "Accertamenti sanitari" di cui all'allegato E al presente fascicolo informativo.

Il preventivo accertamento dello stato di salute dell'Assicurato attraverso il questionario sanitario, come indicato nella predetta tabella, avviene qualora l'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto risulti minore od uguale a 65 anni ed il capitale assicurato inferiore o uguale a 250.000 (duecentocinquantamila/00) Euro. In tal caso, non saranno necessari ulteriori accertamenti qualora non emergano fattori negativi di rilievo.

La documentazione sanitaria necessaria per la valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato a Società tramite il Contraente.

Ai fini dell'assunzione del rischio Società valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare il rischio dandone comunicazione al Contraente entro e non oltre il termine di 60 giorni, fatta salva la necessità, che sarà comunque oggetto di comunicazione, di ulteriore istruttoria necessaria ai fini della valutazione del rischio.

Il Contraente è tenuto ad informare sollecitamente l'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato da Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente e

la contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Il questionario sanitario ed il rapporto di visita medica sono contenuti nel presente fascicolo informativo.

L'assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato nel modulo di adesione, nel questionario sanitario e nel rapporto di visita medica. Pertanto, tutte le dichiarazioni in essi contenute devono essere veritiere e complete.

Società può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata o dall'indennizzo qualora, dopo il verificarsi del sinistro, venga a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato al momento dell'adesione.

Società verifica le condizioni di assicurabilità al momento dell'adesione.

Ai fini dell'assunzione del rischio è necessario che la documentazione medica sia stata rilasciata non più di 180 giorni prima della data di decorrenza.

Art. 1.8. – Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi

I Beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono gli eredi legittimi o testamentari dello stesso, cui sarà assegnata la prestazione in parti uguali (e non in modo corrispondente alle rispettive quote di eredità).

Ciascun Assicurato esprime il consenso alla conclusione del contratto sulla sua vita, ai fini dell'art.1919 C.C., sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta nel modulo di adesione.

Il pagamento dell'indennizzo, dovuto da Società, relativo alla garanzia B viene effettuato a favore dell'Assicurato.

Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione o dell'indennizzo con il versamento sul conto corrente, le cui coordinate bancarie saranno indicate dai Beneficiari per la garanzia A, e dall'Assicurato per la restante garanzia.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, di acollo dello stesso da parte di altra persona o di trasferimento, l'Assicurato qualora abbia deciso per la prosecuzione delle garanzie, ha facoltà di nominare nuovi Beneficiari. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.10 delle presenti condizioni di assicurazione.

Società provvederà, ai sensi dell'art. 1189, 1 c, c.c. a pagare le prestazioni dovute in favore del Beneficiario univocamente identificato nel modulo di adesione, fermo restando che non potrà essere opposta a Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche testamentaria), che non sia stata notificata a Società anteriormente al pagamento delle suddette prestazioni.

In caso di trasferimento del mutuo, è possibile designare quale Beneficiario della prestazione della garanzia A l'Istituto di Credito subentrato al rapporto di mutuo. In tal caso l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato all'incasso dell'indennizzo, relativo alla garanzia B al nuovo Istituto subentrato.

Art. 1.9. Variazioni nel rapporto di mutuo
Estinzione anticipata totale del finanziamento surroga e acollo

In caso di estinzione anticipata totale del rapporto di finanziamento o di surroga da parte di altro Istituto di Credito o di acollo dello stesso ad altra persona, le garanzie assicurate si sciolgono.

Il Contraente comunica a Società le avvenute operazioni di estinzione anticipata totale, surroga/acollo. Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di estinzione/surroga/acollo comunicata dal Contraente e Società rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese amministrative per il rimborso del premio e della quota relativa al rischio corso e entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Società comunica al Contraente l'importo rimborsato all'Assicurato.

Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo secondo la formula seguente:

$$R = [(P^n / N) * K] - CF$$

dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

Pⁿ = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore).

CF = costo fisso. La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese amministrative per il rimborso premio pari a 50,00 Euro. All'Intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Estinzione anticipata parziale del finanziamento

In caso di estinzione anticipata parziale del rapporto di finanziamento, le prestazioni sono ridotte in modo proporzionale.

Il Contraente comunica a Società le avvenute operazioni di estinzione anticipata parziale. Il Contratto proseguirà come se fosse stato stipulato, sin dalla sua decorrenza, con un capitale ridotto. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il maggior premio pagato per il periodo in cui le garanzie operano in misura ridotta.

Società comunica al Contraente l'importo rimborsato all'Assicurato.

La parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$R = [P*(E/M)*(N-t)/N] - CF$$

Dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

P = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

E = importo dell'estinzione parziale;

M = capitale assicurato iniziale;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

N-t = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

CF = costo fisso. La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese amministrative per il rimborso premio pari a 25,00 Euro. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

In caso di eventuali precedenti estinzioni parziali anticipate, il valore del premio sul quale si calcola l'ammontare da rimborsare all'Assicurato si intende riproporzionato della misura corrispondente alla quota già estinta di debito residuo.

Sia in caso di estinzione anticipata totale, surroga/accollo sia in caso di estinzione anticipata parziale, l'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto e in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

Nei casi sopra previsti, Società effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento originario allegato al modulo di adesione inviato dall'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.10 delle presenti condizioni di assicurazione.

Revoca

In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La regola per la determinazione della parte di premio oggetto di rimborso è quella utilizzata in caso di cessazione delle garanzie a seguito dell'estinzione anticipata totale.

Art. 1.10. Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di mutuo

In caso di anticipata estinzione, totale o parziale, del rapporto di mutuo o di surroga da parte di altro Istituto di Credito o di accollo dello stesso ad altra persona, l'Assicurato ha la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto ed in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

In tal caso l'Assicurato, ha la facoltà di nominare nuovi Beneficiari.

Tale richiesta deve essere trasmessa dall'Assicurato a Società ed indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

- posta elettronica certificata all'indirizzo

sinistriramivita@pec.hdia.it

- fax al n° **0642103900-3836**

L'Assicurato deve allegare alla richiesta di continuazione la seguente documentazione:

- 1) copia di un documento di identità in corso di validità;
- 2) documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra;
- 3) copia del piano di ammortamento del mutuo originario e completo;
- 4) eventuale indicazione dei nuovi beneficiari designati.

Società, a seguito della richiesta di variazione dei Beneficiari, emette la relativa l'appendice di variazione.

E' facoltà dell'Assicurato effettuare la richiesta utilizzando il modulo di cui all'Allegato D inviandolo a Società agli indirizzi sopra indicati. **Il modulo di cui all'Allegato D deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dall'Assicurato e corredato dalla documentazione necessaria indicata nello stesso.**

Art. 1.11. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico anticipato che si ottiene moltiplicando il tasso di premio per l'importo del capitale richiesto con il mutuo. **L'importo del premio dipende dalla durata, dall'età, dal capitale richiesto indicato nel modulo di adesione e non è differenziato in base al fattore sesso.**

L'importo del premio distinto per le garanzie A e B è indicato nel modulo di adesione.

Il premio, il cui onere è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alla Società dal Contraente tramite bonifico.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del mutuo.

Art. 1.12. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Assunzione e Portafoglio Vita**

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;
- posta elettronica certificata all'indirizzo:
sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836**

e

Succursale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il modulo di adesione e che ha erogato il mutuo.

Entro 30 giorni dal recesso - al fine del mantenimento del mutuo concesso - l'Assicurato deve presentare alla Succursale della Sua Banca una polizza alternativa, autonomamente reperita, che rispetti contenuti minimi indicati dalla Banca stessa.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare il premio, al netto dell'imposta, delle spese amministrative di restituzione del premio pari a 50 Euro e della quota relativa al rischio corso.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del mutuo.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del mutuo.

Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalla garanzia B, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso ha effetto dalla fine dell'anno relativo alla richiesta di recesso. Tale richiesta deve pervenire alla Società ai recapiti indicati sopra.

Anche in quest'ultimo caso il criterio di calcolo del premio da restituire è quello previsto all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del mutuo.

Art. 1.13. Cambio di attività o professione

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione

scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata ed allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione. Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
GESTIONE CREDIT PROTECTION**

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;
- posta elettronica certificata all'indirizzo:
sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836**

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stata sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il mutuo.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, Società applica le norme riportate al precedente art. 1.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 1.14. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, sono dovute dal Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 1.15. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

Art. 1.17. Pagamento delle prestazioni assicurate

Verificatosi l'evento assicurato, Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a Società, nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

La determinazione della prestazione avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal

Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO

Art 2.1 Prestazione assicurata

Società con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente.

Società provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Art 2.2 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- suicidio avvenuto nei primi due anni dell'entrata in vigore del contratto di assicurazione;
- rischi catastrofali.

Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti a Società, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- **domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;**
- **certificato di morte dell'Assicurato;**
- **relazione** medica sulle cause del decesso redatta dal medico dell'Assicurato, ove tale relazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale relazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- **atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento** - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del **testamento** deve essere consegnata **copia conforme all'originale;**

- **ulteriore documentazione sanitaria** necessaria a verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del contratto, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- **dichiarazione del Contraente attestante il debito residuo del mutuo alla data del verificarsi dell'evento assicurato** (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga da parte di altro Istituto di Credito);
- **nel caso in cui l'evento sia connesso ad ipotesi di reato**, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

Resta inteso che la Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, la Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

La richiesta del pagamento della prestazione deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita**

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;
- posta elettronica certificata all'indirizzo:
sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836.**

E' facoltà del Beneficiario effettuare la richiesta attraverso il modulo di cui all'Allegato B delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal

ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

Art. 2.4 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

Art. 2.5 Periodo di carenza

Il presente contratto prevede un periodo di carenza di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'assicurazione. La piena copertura assicurativa senza periodo di carenza può essere accordata purché l'Assicurato si sottoponga a visita medica ed agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettandone modalità ed oneri.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di carenza il contratto si risolve e la Società non corrisponde la prestazione prevista per il caso di morte, ma restituisce in luogo del capitale assicurato, sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, un importo pari alla somma dei premi versati al netto degli eventuali diritti, delle imposte, delle addizionali di frazionamento.

Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l'evento assicurato sia conseguenza diretta di:

- a) **una delle seguenti malattie infettive acute** sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) **shock anafilattico** sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) **infortunio** avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza diretta la morte dell'Assicurato.

Art. 3.0 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA A PREMIO UNICO

Art. 3.1 Indennizzo

Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale Società garantisce la corresponsione

MUTUO SEMPLICE DEDICATO

all'Assicurato di una somma pari all'ammontare del debito residuo - relativo al mutuo contratto - in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia.

Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Il grado di invalidità viene determinato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione), dovrà essere certificato dalla Commissione Medica di Verifica e non dovrà essere soggetto a termini di rivedibilità.

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) **Infortunio e malattie causati da dolo dell'Assicurato;**
- b) **Infortunio e malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;**
- c) **Infortunio e malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;**
- d) **HIV o AIDS**
- e) **Infortunio e malattie causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- f) **Infortunio e malattie causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;**
- g) **Infortunio e malattie causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;**
- h) **Infortunio o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);**
- i) **Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;**
- j) **Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;**
- k) **Le conseguenze di infortuni e malattie avvenute antecedentemente alla Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche**

antecedenti la Data Iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;

l) Infortuni e malattie causati da:

-paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;

-tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

-pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;

-partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

-uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

-guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro;

-calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi.

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto f) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni e malattie derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile, entro 60 giorni dall'infortunio o dalla diagnosi della malattia o da quando ne ha avuto la conoscenza.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a :

HDI Assicurazioni S.p.A.

Uff. Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo:

sinistriramivita@pec.hdia.it

- fax al n° 0642103900-3836 .

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, devono essere prodotti alla Società i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- domanda che contenga la denuncia dell'evento, con precisazione del luogo, giorno, e causa dell'evento, e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata ;
- verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art 20 della legge 3 agosto 2009 n 102). Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità;

- **documentazione sanitaria**, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso);
- **dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo alla data dell'evento assicurato** (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga del mutuo da parte di altro Istituto di Credito).

E' facoltà dell'Assicurato, o chi per esso, effettuare la comunicazione utilizzando il modulo di cui all'Allegato C delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

La Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'effettiva sussistenza del diritto a percepire l' indennizzo, anche attraverso verifiche da parte di propri medici di fiducia (i cui costi saranno a carico della stessa), anche in contrasto con le risultanze del certificato della Commissione Medica, e/o esercitando la delega conferita dall'Assicurato nel modulo di adesione.

Resta inteso che la Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, la Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando l'Assicurato intenda far valere condizioni

contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 3.5 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Tabella INAIL

Descrizione	Percentuali		
	destro	-	sinistro
Sordità completa di un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11		9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18

b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri		11	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10.....15%
 - con visus corretto di 7/10.....18%
 - con visus corretto di 6/10.....21%
 - con visus corretto di 5/10.....24%
 - con visus corretto di 4/10.....28%
 - con visus corretto di 3/10.....32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10.....35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

MODULO DI DENUNCIA DELLA GARANZIA A
--

N° Polizza:

Filiale N° Indirizzo:

Spett.le

HDI Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Gestione Portafoglio Vita

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Data.....

ASSICURATOCognome e Nome sesso data di
nascita/...../..... ..

Comune di nascita Prov.....

Cod.Fisc.....

Comune di residenzaCap.

..... Prov.

Indirizzo

.....

.....

DECESSO (documenti da presentare dall' avente causa):

- **certificato di morte dell'Assicurato;**
- **relazione medica sulle cause del decesso** redatta dal medico dell'Assicurato, ove tale relazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale relazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- **ulteriore documentazione sanitaria** necessaria a verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del contratto, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- **atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento** - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- **dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo alla data dell'evento assicurato** (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga passiva del mutuo) ;
- **nel caso in cui l'evento sia connesso ad ipotesi di reato**, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato.
- **autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.**

Resta inteso che la Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

l'Avente Causa dell'Assicurato

.....

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA B
--

N° Polizza: Filiale N° Indirizzo:

Spett.le
 HDI Assicurazioni S.p.A
 Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita
 Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA
 Data.....

ASSICURATO

Cognome e Nome sesso data di
 nascita/...../..... ..Comune di nascita
 Prov..... Cod.Fisc

Comune di residenza
Cap.....

Indirizzo..... Prov.

GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

Correlare la presente richiesta dai documenti specifici di seguito indicati:

- copia documento identità in corso di validità;
- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
- verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- **certificato della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità** (ai sensi dell'art 20 della legge 3 agosto 2009 n 102). Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità;
- **documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo** (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso);
- **dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo** (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga nel mutuo da parte di altro Istituto di Credito).

Resta inteso che la Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

L'Assicurato o l'Avente Causa

.....

RICHIESTA DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

(in caso di estinzione anticipata parziale o totale, surroga passiva o accollo del mutuo)

POLIZZA COLLETTIVA N. _____

Spett.le
 HDI Assicurazioni S.p.A.
 Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita
 Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

DATI ASSICURATO

Cognome e Nome..... sesso.....
 data di nascita...../...../..... Comune di nascita..... Prov..... Cod.
 Fisc..... Comune di residenza

Cap..... Prov..... Indirizzo.....
 Recapito telefonico Email

n.° conto finanziamento..... Data sottoscrizione del contratto/...../.....

OPERAZIONE RICHIESTA

- estinzione anticipata totale estinzione anticipata parziale
 surroga accollo

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto, dopo presa visione del fascicolo informativo, dichiara di essere consapevole che a seguito dell'operazione richiesta e sopra riportata la copertura assicurativa cessa totalmente o, in caso di estinzione anticipata parziale, in modo proporzionale. La Società pertanto - secondo quanto stabilito dalla normativa IVASS - procederà con il rimborso automatico del premio, in misura proporzionale in caso di estinzione anticipata parziale, al netto di eventuali imposte, delle spese amministrative per il rimborso del premio e della quota relativa al rischio corso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Luogo e data

Firma dell'Assicurato

.....

.....

RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA – scelta facoltativa ed opzionale

Il sottoscritto, contestualmente alla richiesta di procedere con una delle operazioni sopra elencate, dichiara di volere - in alternativa al rimborso automatico del premio - la prosecuzione del Contratto assicurativo alle condizioni originariamente stabilite in fase di sottoscrizione del modulo di adesione

Luogo e data

Firma dell'Assicurato

.....

.....

VARIAZIONE DEI BENEFICIARI E DEL MANDATO ALL'INCASSO – scelta facoltativa ed opzionale

Il sottoscritto ha altresì la facoltà di modificare i Beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per la garanzia B compilando le parti sottostanti.

GARANZIA A: nuovi Beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche)

1. 3

2. 4

GARANZIA B: mandato all'incasso a favore di (persone fisiche e/o giuridiche)

1. 3

2. 4

Luogo e data

Firma dell'Assicurato

.....

.....

Allega:

- 1) Copia di un documento di identità in corso di validità;
- 2) Documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra;
- 3) Copia del piano di ammortamento del finanziamento originario e completo.

ACCERTAMENTI SANITARI

Il contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse in rapporto all'entità di capitale complessivo da assicurare. Di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

CAPITALE ASSICURATO	ACCERTAMENTI SANITARI
Fino a 250.000,00 Euro	Questionario sanitario presente nel proposta di assicurazione. Nel caso in cui l'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione sia superiore a 65 anni, è necessario compilare anche il Rapporto di visita medica.
Da 250.000,01 Euro a 500.000,00 Euro	Documentazione precedente; Visita medica; Esame completo delle urine; Test della cotinina (solo per non fumatori) Piccolo Laboratorio: Test HIV(*), Colesterolo totale, HDL, LDL, Trigliceridi, HbsAg e Anti HCV.
Da 500.000,01 Euro a 1.000.000,00 Euro	Documentazione precedente; ECG riposo e sotto sforzo; Ecocardiografia; Ecotomografia addome completa; Grande Laboratorio: Emocromo con formula leucocitaria, HbA1c, Creatinina, Transaminasi GOT, GPT, GGT, Bilirubina totale, VES.
Da 1.000.000,00 Euro e fino a 3.500.000,00 Euro	Documentazione precedente; Laboratorio aggiuntivo: PSA (solo per uomini), Antigene Carcino Embrionario (CEA) CA 19-9, Alfa-Feto Proteina, Fosfatasi alcalina, Acido urico, Test funzionalità Tiroidee (FT3, FT4, TSH), Tempo di protrombina, Protidogramma elettroforetico.

Per polizze con Somma Assicurata oltre i 3.500.000,00 Euro, gli accertamenti sanitari da produrre verranno comunicati caso per caso.

(In assenza del test HIV verrà applicata la clausola secondo la quale la copertura assicurativa non sarà operativa qualora il decesso dell'Assicurato dovesse avvenire entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto a causa della sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa correlata.*

Avvertenza: La Società si riserva di richiedere, di volta in volta, ulteriore documentazione sanitaria.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

In caso di capitali assicurati maggiori di 700.000,00 Euro è necessario presentare il Questionario Finanziario.

PAGINA BIANCA



Assicurazioni

GLOSSARIO VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato;

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di mutuo, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace.

Ivass: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa che gestisce il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Dichiarazioni sull'attività Professionale / Sportiva

La sua attività professionale e/o sportiva la espone a particolari pericoli? (es. contatto con sostanze chimiche, esplosive, radioattive, venefiche e/o tossiche oppure contatto con condutture di alta tensione e/o accesso ad impalcature, a miniere, gallerie, a torri e/o a piatta forme di trivellazione, missioni umanitarie, attività subacquea, speleologia, competizioni con veicoli a motore o natanti, uso di deltaplano, parapendio e/o ultraleggeri, paracadutismo, alpinismo, bob,sport di combattimento [boxe, savate, lotta] e sport estremi in genere).

SI NO

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli sul tipo di attività professionale e/o sportiva svolta:

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Data e luogo _____

Firma _____

RAPPORTO DI VISITA MEDICA

Si prega il Medico di famiglia di raccogliere le dichiarazioni dell'assicurato, effettuare le rilevazioni richieste e rispondere con accuratezza ad ogni singola domanda:

1. Nome e cognome dell'Assicurando:

Indirizzo:

Sesso:

Data di nascita:

2. Da quanto tempo conoscete l'Assicurando?

Da quale data possedete informazioni scritte sull'Assicurando (esami, cartelle cliniche,) ?

3. Siete il medico curante dell'Assicurando ?

Da che anno ?

Siete parente o affine dell'Assicurando? Se sì, con quale grado di parentela?

4. ESAME OBIETTIVO

Altezza in cm:

Peso in Kg:

Il peso è in aumento, in diminuzione, stazionario?

Misura del torace

espirando

inspirando

Misura addominale

Frequenza, ritmo e tipo di pulsazione a riposo

Soffio cardiaco (se presente descriverlo e specificare se è da considerarsi funzionale o organico)

Pressione sanguigna (se supera i 140/90 ripetere il test)

min

max

Si notano apparenti anomalie nella palpazione dell'addome ?

5. Dettagli su ogni malattia e/o infortunio per i quali l'Assicurando sia stato in cura da Voi o dei quali Voi comunque siate a conoscenza.

Natura della malattia o ragione del consulto	Data inizio e durata	Eventuali conseguenze della malattia o lesione e possibilità di ricaduta
<p>6. Con riferimento alle attuali condizioni dell'Assicurando, della sua storia personale e della storia della sua famiglia, avete ragione di ritenere che sia o possa essere soggetto a malattie congenite, ereditarie e/o costituzionali ? Se sì, quali?</p> <hr/>		
<p>7. Vi risulta che l'Assicurando soffra o abbia sofferto di disturbi al cuore, ai polmoni, al fegato, reni o altri organi interni?</p> <hr/>		
<p>8. Avete avuto precedenti occasioni di misurare la pressione del sangue dell'Assicurando ? Quando e con quali risultati?</p> <hr/>		
<p>9. Siete a conoscenza di passati o presenti casi di fratture, reumatismi, infortunio o intervento chirurgico?</p> <hr/>		
<p>10. Vi risulta che l'Assicurando soffra o abbia sofferto di disturbi e/o malattie mentali e del sistema nervoso?</p> <hr/>		
<p>11. Vi risulta che l'Assicurando faccia o abbia fatto uso, e con quale frequenza, di:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tabacco:b. alcoolici:c. medicinali: <hr/>		
<p>12. Siete a conoscenza di altre circostanze non precedentemente menzionate che possano ritenersi importanti in relazione ad una assicurazione sulla vita, anche in riferimento alla lunga durata dell'assicurazione stessa ?</p> <hr/>		
<p>13. Siete a conoscenza di fatti relativi allo stato di salute presente e passato dell'Assicurando, della sua storia personale o del suo modo di vita che possano, secondo la Vostra opinione, condizionare l'assicurabilità del Vostro paziente (viaggi in Paesi tropicali e/o a rischio sanitario, comportamento sessuale a rischio, etc.) ?</p> <hr/>		

14. A suo giudizio, lo stato di salute attuale dell'Assicurando è

Stato di salute buono	π
Stato di salute mediocre	π
Stato di salute non buono	π

Nome, cognome e indirizzo del Medico Curante

Firma del Medico Curante

Data:

Dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e risposte da me date con il presente documento sono veritiere ed esatte e che non ho taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto con il questionario stesso. Riconosco che le notizie e i dati richiestimi sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della HDI Assicurazioni S.p.a.

Prosciolgo dal segreto professionale e legale i Direttori di Cliniche, Ospedali, Case di Cura; Enti Mutualistici, Medici liberi professionisti o dipendenti da Enti che possano avermi curato o semplicemente visitato e tutte le altre persone alle quali la HDI Assicurazioni S.p.a. credesse, in qualsiasi momento, di rivolgersi per ottenere documenti o informazioni riguardanti il mio stato di salute.

HO LETTO ED APPROVO SPECIFICATAMENTE QUANTO SOPRA

Firma dell'Assicurando

Data:

PAGINA BIANCA



MUTUO SEMPLICE DEDICATO
Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

POLIZZA COLLETTIVA N. _____ Spazio riservato alla Banca _____

IL SOTTOSCRITTO _____ nato il _____ a _____
 _____ e residente a _____ prov _____
 CAP _____ indirizzo _____ n° _____ sesso _____ età _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ n° _____
 luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____
 in qualità di intestatario del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____
 DURATA, IN MESI, ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA _____ presso Banca _____
 filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di Credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, la cui adesione, da parte dei clienti persone fisiche, è necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.
 La polizza offre le seguenti garanzie che costituiscono un pacchetto:

- A** TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al mutuo contratto.
- B** INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI	
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € _____ (coincidente con l'importo erogato del mutuo, comprensivo dell'eventuale premio finanziato) Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico. Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.	
PREMIO UNICO FINANZIATO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	IMPORTO TOTALE * € _____ di cui:
garanzia A € _____ e garanzia B € _____	
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui:	
COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____	COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00
DECORRENZA _____ La durata delle garanzie è pari alla durata del mutuo con un massimo di 30 anni.	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo, relativo alla garanzia B viene effettuato a favore dell'Assicurato.	
* Il premio è indipendente dal sesso.	

DICHIARA ALTRESI':

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i Beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per la garanzia B saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di aver preso visione dei seguenti documenti - e di accettarli come parte integrante del contratto - contenuti nel fascicolo informativo Mod. MSDGBS_062018 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 65 anni non compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del mutuo richiesto o di mancato assenso da parte della Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario sanitario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Luogo e data, _____

Firma _____

L'Assicurato delega irrevocabilmente (ex art. 1723, 2 c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 e anche specificamente per l'ipotesi di decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsiasi professionista o ente pubblico o privato ed eventuale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.

Luogo e data, _____

Firma _____

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo:

Art. 1.3 Dichiarazioni dell'Assicurato; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; Art. 1.10 Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di mutuo Art. 1.12 Recesso dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione; Art. 2.2 Rischio di morte ; Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 2.5 Periodo di carenza; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi.

Luogo e data _____

Firma _____



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015

MUTUO SEMPLICE DEDICATO
Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

POLIZZA COLLETTIVA N. _____ Spazio riservato alla Banca _____

IL SOTTOSCRITTO _____ nato il _____ a _____
 _____ e residente a _____ prov _____
 CAP _____ indirizzo _____ n° _____ sesso _____ età _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ n° _____
 luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____
 in qualità di intestatario del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____
 DURATA, IN MESI, ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA _____ presso Banca _____
 filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di Credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, la cui adesione, da parte dei clienti persone fisiche, è necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.
 La polizza offre le seguenti garanzie che costituiscono un pacchetto:

- A** TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al mutuo contratto.
- B** INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI	
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € _____ (coincidente con l'importo erogato del mutuo, comprensivo dell'eventuale premio finanziato) Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico. Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.	
PREMIO UNICO FINANZIATO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	IMPORTO TOTALE * € _____ di cui:
garanzia A € _____ e garanzia B € _____	
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui:	
COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____	COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00
DECORRENZA _____ La durata delle garanzie è pari alla durata del mutuo con un massimo di 30 anni.	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo, relativo alla garanzia B viene effettuato a favore dell'Assicurato.	
* Il premio è indipendente dal sesso.	

DICHIARA ALTRESI':

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i Beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per la garanzia B saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di aver preso visione dei seguenti documenti - e di accettarli come parte integrante del contratto - contenuti nel fascicolo informativo Mod. MSDGBS_062018 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 65 anni non compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del mutuo richiesto o di mancato assenso da parte della Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario sanitario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Luogo e data, _____

Firma _____

L'Assicurato delega irrevocabilmente (ex art. 1723, 2 c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 e anche specificamente per l'ipotesi di decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsiasi professionista o ente pubblico o privato ed eventuale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.

Luogo e data, _____

Firma _____

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo:

Art. 1.3 Dichiarazioni dell'Assicurato; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; Art. 1.10 Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di mutuo Art. 1.12 Recesso dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione; Art. 2.2 Rischio di morte ; Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 2.5 Periodo di carenza; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi.

Luogo e data _____

Firma _____



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

MUTUO SEMPLICE DEDICATO
Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento del documento 25.06.2018

POLIZZA COLLETTIVA N. _____ Spazio riservato alla Banca _____

IL SOTTOSCRITTO _____ nato il _____ a _____
 _____ e residente a _____ prov _____
 CAP _____ indirizzo _____ n° _____ sesso _____ età _____
 Codice Fiscale _____ Tipo documento _____ n° _____
 luogo di rilascio _____ prov _____ data _____ professione _____
 in qualità di intestatario del MUTUO N. _____ IMPORTO RICHIESTO € _____
 DURATA, IN MESI, ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA _____ presso Banca _____
 filiale cod. _____

PRESO ATTO CHE l'Istituto di Credito (Contraente), _____ ha stipulato una polizza di assicurazione a premio unico, la cui adesione, da parte dei clienti persone fisiche, è necessaria per ottenere il mutuo o per ottenerlo alle condizioni offerte.
 La polizza offre le seguenti garanzie che costituiscono un pacchetto:

- A** TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al mutuo contratto.
- B** INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia relativo al mutuo contratto.

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI	
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € _____ (coincidente con l'importo erogato del mutuo, comprensivo dell'eventuale premio finanziato) Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico. Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.	
PREMIO UNICO FINANZIATO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	IMPORTO TOTALE * € _____ di cui:
garanzia A € _____ e garanzia B € _____	
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € _____ di cui:	
COSTI DI INTERMEDIAZIONE € _____	COSTI PER RIMBORSO PREMIO € 50,00
DECORRENZA _____ La durata delle garanzie è pari alla durata del mutuo con un massimo di 30 anni.	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo, relativo alla garanzia B viene effettuato a favore dell'Assicurato.	
* Il premio è indipendente dal sesso.	

DICHIARA ALTRESI':

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i Beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per la garanzia B saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di aver preso visione dei seguenti documenti - e di accettarli come parte integrante del contratto - contenuti nel fascicolo informativo Mod. MSDGBS_062018 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 65 anni non compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del mutuo richiesto o di mancato assenso da parte della Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario sanitario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.

Luogo e data, _____

Firma _____

L'Assicurato delega irrevocabilmente (ex art. 1723, 2 c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 e anche specificamente per l'ipotesi di decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsiasi professionista o ente pubblico o privato ed eventuale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.

Luogo e data, _____

Firma _____

Io sottoscritto ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al fascicolo informativo:

Art. 1.3 Dichiarazioni dell'Assicurato; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; Art. 1.10 Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di mutuo Art. 1.12 Recesso dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione; Art. 2.2 Rischio di morte ; Art. 2.3 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.4 Riscatto; Art. 2.5 Periodo di carenza; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi.

Luogo e data _____

Firma _____



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015